



Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente  
Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti  
Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara - ☎ 085.7671 - Fax 085.767.2585

Prot.n° RA/184188

Pescara, 9.09.2011

A tutti i Comuni della Regione Abruzzo  
**LORO SEDI**

**E p.c.**

All' ANCI Abruzzo  
Megaparcheggio "L.Natali" – c/o Container  
67100 **L'AQUILA**

Alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo  
Via R. Paolucci, 1/A  
64100 **TERAMO**

Alle Province di  
Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo  
**LORO SEDI**

All' AdA n. 1 - Autorità d'Ambito Teramo  
c/o Comune di Sant'Egidio alla Vibrata  
Piazza Umberto I, 1  
64016 **SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)**

**OGGETTO: Delibera Comitato interministeriale 27 luglio 1984 punto 1.1 - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i. – Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Circolare n. 3/2011.**

La presente circolare al fine di meglio inquadrare alcune problematiche riferite alla disciplina della assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

In carenza dei criteri generali che lo Stato avrebbe dovuto emanare ai sensi dell'ex art. 18, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 22/97 (cd. "Decreto Ronchi"), la **Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984** "*Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti*"<sup>1</sup>, adottata in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 "*Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi*"<sup>2</sup>, ha rappresentato e rappresenta il metodo attraverso il quale operare l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

<sup>1</sup> S.O. alla G.U. 13.09.1984, n. 253.

<sup>2</sup> G.U. 15.12.1982, n. 343.

Con l'approvazione del **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** "*Norme in materia ambientale*", successivamente novellato con il D.Lgs. 4/2008<sup>3</sup>, sono state introdotte alcune specifiche disposizioni che prevedono:

- all'art. 184, la classificazione dei rifiuti;
- all'art. 195, le competenze dello Stato;
- all'art. 198, le competenze dei comuni.

In particolare l'**art. 195, comma 2, lett. e)**, ultimo capoverso, prevede: "*Omissis ...Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani*";

L'**art. 198, comma 2, lettera g)**, stabilisce che i **Comuni** concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro: "*omissis .. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)*".

La **Legge 1912.2007, n. 45 e s.m.i.**<sup>4</sup>, all'art. 6, lettera g), in linea con il disposto nazionale, stabilisce, che il regolamento comunale definisca "*l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri fissati dalle norme statali*".

Per quanto sopra premesso, appare utile ricordare a codeste Amministrazioni che i rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati, in linea di principio, ai rifiuti urbani con apposito **regolamento comunale**. Il regolamento comunale non può discostarsi dai criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), che stabilisce esplicitamente il divieto di assimilabilità dei rifiuti che si formano:

- nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998<sup>5</sup>.

Per "*aree produttive*", è da intendersi le aree dove avvengono attività di trasformazione industriale o artigianale. Per "*strutture di vendita*", ci si può ragionevolmente riferire a superfici dove si svolgono attività di vendita: *dal negozio al supermercato, al salone di vendita di un mobilificio o di un concessionario, ..etc.*<sup>6</sup>.

Il D.Lgs. 114/1998 prevede i limiti di 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti. L'espressione "due volte superiore" contenuta nell'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. induce a ritenere che i limiti da prendere in considerazione per il divieto di assimilazione nelle strutture di vendita siano rispettivamente di **450 mq** e **750 mq**.

<sup>3</sup> "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*". S.O. alla G.U. 29.01.2008, n. 24.

<sup>4</sup> BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007.

<sup>5</sup> "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59". S.O. alla G.U. 24.09.1998.

<sup>6</sup> Vedi "*Bollettino di informazione normativa*" n. 151/2008.

La **Tab. 1** seguente illustra la corretta applicazione del quadro normativo vigente in materia di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani riferito alla tipologia di rifiuti, delle superfici interessate ed alla loro estensione.

**Tab. 1** – Criteri applicativi per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Rifiuti assimilabili		Criteri di assimilazione	Rifiuti non assimilabili	
Rifiuti prodotti da attività	<b>di servizi</b>	Fino all’emanazione del decreto sui criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione continuano ad applicarsi i criteri di cui alla delibera 27 luglio 1984	Rifiuti prodotti in	<b>Aree produttive</b> (tutte le aree dove avvengono attività di trasformazione industriale e artigianale)
	<b>sanitarie</b>			<b>Strutture di vendita</b> con superfici superiori a: - <b>450</b> mq nei comuni con popolazione < 10.000 ab. - <b>750</b> mq nei comuni con popolazione > 10.000 ab.
	<b>agricole</b>			
	<b>commerciali</b> con superficie inferiori a: - <b>450</b> mq nei comuni con popolazione < 10.000 ab. - <b>750</b> mq nei comuni con popolazione > 10.000 ab.			

**Fonte:** Servizio Gestione Rifiuti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario ribadire che siano attivate, da parte di ciascun comune, tutte le iniziative finalizzate alla rispondenza dei regolamenti comunali vigenti alle norme sopra richiamate.

Il Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La presente circolare è pubblicata sul B.U.R.A. e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione rifiuti e bonifiche.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dr. Franco Gerardini

**Riferimenti:**

Regione Abruzzo  
 Direzione Protezione Civile - Ambiente  
 Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti  
 Via Passolanciano, n. 75  
 65124 – PESCARA  
 Tel. 085.7672. 546|548|565  
 Fax: 085.767.2585  
 Email: [osservatorio.rifiuti@regione.abruzzo.it](mailto:osservatorio.rifiuti@regione.abruzzo.it)  
 Sito web: [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)